



POLICY PER LA TUTELA DELLA PERSONA NEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

Sommario:

POLICY PER LA TUTELA DELLA PERSONA NEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI	1
Introduzione	4
1. Dichiarazione di valori e di impegno	5
1.1 Criteri generali.....	5
1.2 I nostri valori.....	5
1.3 Il nostro impegno.....	6
2. Ruoli e responsabilità	7
2.1 Responsabilità generale di tutela	7
2.2 Responsabilità di chi opera con i minori	7
2.3 Responsabilità della leadership	8
3. Norme di condotta	9
3.1 Premessa	9
3.2 Buone prassi.....	9
3.3 Condotte da evitare	9
3.4 Condotte non ammesse	10
4. Creazione di ambienti sicuri	11
4.1 Criteri generali.....	11
4.2 Criteri nell'organizzare un evento.....	11
4.3 Criteri per preparare i contenuti.....	12
5. Attenzione alle persone che hanno subito un abuso.....	13
6. Organi per la tutela della persona nel Movimento dei Focolari	14
6.1 Commissione Centrale Indipendente.....	14
6.2 Commissioni zonali e/o nazionali indipendenti.....	14
6.3 Organo di Vigilanza.....	14
6.4 Commissione Internazionale per la Formazione	15
6.5 Ufficio per la Tutela	15
7. Segnalazioni di abusi e risposta del Movimento dei Focolari	16
7.1 Premessa	16
7.2 Modalità di segnalazione di un abuso sessuale	16
7.3 Modalità di segnalazioni di altro tipo di abuso	17

7.4	Individuazione della commissione competente	17
7.5	Risposta del Movimento dei Focolari alle segnalazioni.....	18
8.	Selezione e preparazione dei collaboratori a vario titolo nel MdF	20
9.	Formazione alla tutela.....	22
10.	Informazione e comunicazione	23
11.	Documenti in materia di tutela pubblicati dal Movimento dei Focolari	24
	• Guida pratica per creare ambienti sicuri	24
	• Information Policy	24
	• Linee di sostegno e riparazione finanziaria in caso di abusi sessuali su minori/adulti vulnerabili 24	
	• Linee guida per la formazione in materia di tutela dei minori e delle persone in situazione di vulnerabilità	24
	• Linee Guida per uno Servizio di Ascolto e Accoglienza nell'ambito della Tutela della Persona	24
	• Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel Movimento dei Focolari.....	25
12.	Glossario	26
13.	Contatti	31
14.	Approvazione	32

Introduzione

L'unità è il nucleo fondamentale della spiritualità del Movimento dei Focolari¹ (d'ora in avanti MdF), fondato da Chiara Lubich (1920-2008) e diffuso in tutto il mondo. L'impegno principale del MdF è orientare persone di ogni età, cultura e contesto sociale a realizzare l'amore vicendevole insegnato da Gesù nei Vangeli e creare così ovunque legami di unità fraterna.

Il MdF si impegna a realizzare i propri fini aperto a dialogare e operando nei campi sociali e culturali. Il MdF riconosce fermamente la dignità e i diritti di ogni persona, e li promuove e garantisce concretamente, con particolare attenzione nei confronti di bambini e bambine, adolescenti e adulti in situazione di vulnerabilità.

Al fine di assicurare il rispetto delle persone e dei loro diritti è stato ed è necessario affrontare eventuali casi di abuso di ogni tipo e disegnare documenti normativi, che indichino con chiarezza come prevenirli e combatterli. Il MdF ha predisposto la presente policy che collega i diversi protocolli e linee guida vigenti, per fornire un quadro generale e con la quale si intende:

- definire standard di comportamento degli appartenenti e partecipanti alle attività del MdF;
- promuovere coscientizzazione, responsabilità e trasparenza;
- garantire la conformità alle norme vigenti;
- offrire una guida operativa;
- sostenere una cultura organizzativa basata su fiducia, sicurezza e rispetto.

Questo documento è destinato agli appartenenti al MdF e a quanti collaborano con esso. Vuole sottolineare e sviluppare la consapevolezza che è responsabilità di ognuna e ognuno offrire e assicurare a tutte le persone che lo frequentano ambienti sicuri in cui svolgere le proprie attività, dove si promuova il benessere di ogni persona e si garantisca l'adeguata accoglienza e il rispetto che permette di vivere esperienze significative per la crescita personale.

¹ Vedi <https://www.focolare.org/chi-siamo/>

1. Dichiarazione di valori e di impegno

1.1 Criteri generali

- 1.1.1 Il MdF intende **rispettare ogni persona nella sua peculiare e unica condizione e nella sua dignità**, secondo la visione biblica ed i valori fondamentali della "legge naturale" sulla quale sono basati i diritti umani. Da questo rispetto scaturisce l'impegno per la tutela ed il benessere delle persone. Questa è una dimensione imprescindibile del suo operare che mira a edificare, insieme a tanti altri, una società rinnovata dall'amore evangelico che genera la fraternità.
- 1.1.2 Il MdF si impegna quindi a **garantire la protezione, il rispetto e la valorizzazione di ogni persona**, con particolare attenzione ai minori e agli adulti in situazione di vulnerabilità. Inoltre, riconosce pienamente i principi dichiarati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989.
- 1.1.3 Questa policy vuole definire **i principi fondamentali e gli impegni concreti** che guidano le nostre azioni nell'ambito della Tutela.

1.2 I nostri valori

- 1.2.1 **Dignità, uguaglianza e inclusione:** ogni persona ha un valore intrinseco e inalienabile che deve essere riconosciuto e rispettato.
- 1.2.2 **Centralità della persona:** ogni individuo è unico e irripetibile e, in quanto tale, deve essere posto al centro di ogni decisione, intervento o azione che lo riguarda. Di fronte a bambini, bambine e adolescenti, ogni decisione e azione deve essere guidata dal superiore interesse del minore, garantendo il rispetto della sua unicità e delle sue potenzialità.
- 1.2.3 **Ascolto e partecipazione:** ogni persona deve trovare l'opportunità di esprimere i propri bisogni, pensieri, emozioni e opinioni, e di essere coinvolta attivamente nelle decisioni che la riguardano.
- 1.2.4 **Integrità e trasparenza:** è fondamentale operare con responsabilità e trasparenza in ogni ambito, garantendo una gestione etica delle risorse e delle attività.
- 1.2.5 **Collaborazione e solidarietà:** è indispensabile il lavoro di squadra e la cooperazione con famiglie, comunità locali e altre organizzazioni per rafforzare le reti di protezione e supporto.

1.3 Il nostro impegno

Sulla base dei valori enunciati, Il MdF dichiara l'impegno a:

- 1.3.1 **creazione di ambienti sicuri**, in cui tutte le persone possano sviluppare appieno le proprie potenzialità, con particolare attenzione ai minori e agli adulti in situazione di vulnerabilità;
- 1.3.2 **prevenzione e sensibilizzazione**, e cioè prevenzione di ogni forma di abuso attraverso la sensibilizzazione, la formazione continua e l'adozione di pratiche che favoriscano una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa, per garantire che tutte le persone coinvolte in ogni attività abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per riconoscere e prevenire situazioni di rischio o violazione di regole;
- 1.3.3 **risposta pronta ed efficace**, per affrontare con tempestività e competenza situazioni di rischio garantendo supporto e protezione, con particolare attenzione ai minori e agli adulti in situazione di vulnerabilità;
- 1.3.4 **accoglienza**, di fronte a chi ha subito un abuso di qualsiasi tipo, anche attraverso la costituzione di spazi di ascolto e accoglienza;
- 1.3.5 **sostegno e riparazione**, per offrire un contributo anche economico al percorso di guarigione delle vittime di abusi sessuali su minori e adulti in situazione di vulnerabilità in caso di responsabilità del MdF;
- 1.3.6 **equità e accesso alla giustizia**, per garantire che ogni persona coinvolta in una segnalazione di abuso abbia accesso a un procedimento e a un sostegno giusti ed equi, ed al rispetto della sua reputazione;
- 1.3.7 **trasparenza**, per attuare una comunicazione continuativa in materia di tutela della persona;
- 1.3.8 **priorità delle vittime**, per far sì che, in presenza delle conseguenze di un abuso, nel rispetto della dignità di ogni persona coinvolta, si guardi prima di tutto alla vittima ed alla sua richiesta di giustizia e di sostegno;
- 1.3.9 **responsabilità e miglioramento continuo**, per monitorare e migliorare le prassi di tutela, aprendosi a nuove conoscenze e adeguando i propri strumenti per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze emergenti.

2. Ruoli e responsabilità

2.1 Responsabilità generale di tutela

Ogni appartenente al MdF ha la responsabilità di **contribuire alla protezione** fisica, emotiva e psicologica degli altri appartenenti e dei partecipanti alle attività, con particolare attenzione ai minori. Ciò implica:

- 2.1.1 ricevere una **formazione di base**, seguendo le [Linee guida per la formazione in materia di tutela dei minori e delle persone in situazione di vulnerabilità](#) che si adattano alla cultura del luogo in cui si opera;
- 2.1.2 **rispettare le leggi** (civili e canoniche, locali, nazionali e internazionali...) in materia di tutela dei minori;
- 2.1.3 **impegnarsi attivamente per la prevenzione** di abusi e violenze, contribuendo a creare ambienti sicuri e protetti;
- 2.1.4 **segnalare tempestivamente** qualsiasi comportamento sospetto o abuso su minori alle autorità competenti, seguendo i protocolli interni per la gestione delle segnalazioni.

2.2 Responsabilità di chi opera con i minori

In aggiunta alle responsabilità richieste ad ogni appartenente del MdF, **coloro che operano a stretto contatto con i minori** in tutte le aree del mondo in cui il MdF è presente devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- 2.2.1 sottoscrivere una **dichiarazione** attestante l'assenza di condanne o sanzioni gravi per casi di abuso e l'impegno contro ogni forma di violenza o comportamento abusivo;
- 2.2.2 ricevere una **formazione specifica**, aggiornata periodicamente;
- 2.2.3 **applicare le norme di condotta** e le indicazioni per la creazione di ambienti sicuri;
- 2.2.4 **lavorare in equipe** con il supporto reciproco di altri animatori di gruppi di bambini/e, adolescenti e giovani e, in caso di necessità, con degli specialisti nell'ambito della pedagogia e dello sviluppo.
- 2.2.5 se ci sono attività dove minori sono "animatori" di bambini, **ottenere l'autorizzazione scritta dei genitori (o dei tutori legali) per questo servizio** e farli accompagnare da uno o più adulti, ricordando che sono comunque custoditi come minori secondo i capitoli 3 e 4 di questa policy.

2.3 Responsabilità della leadership

2.3.1 Tutti i componenti **della leadership** del MdF sono tenuti a:

- sottoscrivere una **dichiarazione** attestante l'assenza di condanne o sanzioni gravi per casi di abuso e l'impegno contro ogni forma di violenza o comportamento abusivo;
- ricevere una **formazione specifica**, con particolare attenzione all'esercizio di un ruolo di responsabilità;
- **impegnarsi** ad evitare ogni abuso di autorità, spirituale o di coscienza, nello svolgimento del proprio incarico.

Inoltre, in base allo specifico ruolo ricoperto:

2.3.2 I **componenti del governo centrale** del MdF (Presidente, Copresidente, membri del Consiglio Generale) sono tenuti a:

- guidare o verificare le attività di formazione e di prevenzione;
- provvedere alle nomine di incaricati dei procedimenti interni per l'accertamento dei fatti di abuso e di incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione delle relative procedure;
- **decidere**, secondo gli Statuti generali e i propri Regolamenti, l'**imposizione delle necessarie misure disciplinari e cautelari** nei confronti delle persone accusate di avere commesso abusi.

2.3.3 I **delegati di zona** sono tenuti a:

- guidare o verificare le attività di formazione e di prevenzione nella propria zona;
- provvedere alle nomine dei componenti delle strutture di accertamento per i fatti di abuso a livello zonale e/o nazionale;
- provvedere all'**attuazione delle necessarie misure disciplinari e cautelari**.

2.3.4 I **responsabili territoriali** (responsabili di zonetta, responsabili di territorio, e altri, quali perni di comunità o responsabili temporanei di una attività o evento che hanno ricevuto una delega espressa per tale attività) sono tenuti a:

- far sì che le **attività del MdF vengano organizzate e realizzate in accordo con le norme di condotta** più avanti elencate.

3. Norme di condotta

3.1 Premessa

Il MdF esige che tutti i suoi appartenenti, o quelli che partecipano alle attività da esso promosse, si attengano alle seguenti norme di condotta. Queste rappresentano gli **atteggiamenti che tutti, dai piccoli agli adulti, devono rispettare**, sia nell'ambiente fisico che in quello digitale. Pur coscienti della vasta diversità culturale e di consapevolezza su questi argomenti fra le varie aree geografiche, queste norme si concentrano sulle questioni fondamentali, da adattarsi poi ad ogni ambiente e cultura. Sono state elaborate basandosi sugli standard internazionali che forniscono indicazioni utili e che sono già adottati da altri movimenti, ONG e organizzazioni simili.

Consistono in:

3.2 Buone prassi

Sono **approcci o azioni consolidate che favoriscono la protezione** durante lo svolgimento delle attività del MdF:

- **accoglienza**;
- **ascolto** attivo;
- **rispetto** reciproco;
- **chiarezza** nei ruoli e le responsabilità di ciascuno;
- uso di un **linguaggio appropriato** (anche attraverso le reti sociali e altre piattaforme virtuali);
- **rispetto della dignità** della persona nelle immagini che si pubblicano;
- **consenso per scritto** da parte di entrambi i genitori (o dei tutori legali) alla partecipazione ad ogni evento e alla pubblicazione delle immagini, video ed esperienze dei minori;
- **luoghi aperti e/o visibili** per condurre i momenti personali di colloquio con un minore.

3.3 Condotte da evitare

Si riferiscono a comportamenti che, intenzionalmente o meno, possono causare **situazioni pericolose** sia per i minori che per gli adulti:

- **presenza di un solo adulto** con il gruppo di bambini, bambine e/o adolescenti;

- giochi o attività che **rendono difficile la gestione del gruppo**;
- **viaggi in macchina di un adulto da solo** con un minore;
- **espressioni affettive che non rispettano** la sensibilità dei minori, secondo la cultura locale;
- presenza di adulti quando i minori utilizzano i **bagni** e le **docce** (eccetto quando non sono in grado di farlo da soli e, comunque, in questo caso è consigliabile la copresenza di 2 adulti);
- **somministrazione di medicine** senza il consenso dei genitori (o dei tutori legali);
- uso di un **linguaggio** che possa essere offensivo o discriminatorio;
- incontri personali con un minore o un adulto in situazione di vulnerabilità in **luoghi chiusi o non accessibili** ad altri.

3.4 Condotte non ammesse

Comprendono comportamenti che hanno gravi conseguenze o che costituiscono reati e, quindi, sono **punibili dalla legge**:

- atteggiamenti fisici **violenti**;
- atteggiamenti, giochi o attività che comportano il **contatto fisico con le parti intime** del corpo;
- atteggiamenti di **contatto fisico inappropriato**;
- **punizioni** fisiche o **pressioni** di tipo psicologico;
- consumo, distribuzione o permesso di uso di **droghe**;
- consumo, distribuzione o permesso di uso di **alcool a minori**;
- consumo, distribuzione o permesso di uso di **materiale pornografico**;
- visualizzazione e/o conversazioni di contenuti inappropriati di carattere **sessuale o discriminatorio**;
- azioni che vanno **contro la reputazione** delle persone, diffusione illecita di immagini o video violenti, discriminatori o sessualmente espliciti (sexting, revenge porn, stalking, cyberstalking);
- atti di **bullismo** e **cyberbullying**.

4. Creazione di ambienti sicuri

4.1 Criteri generali

- 4.1.1 Per "ambiente sicuro" - specialmente in relazione ad attività che coinvolgono bambini, bambine, adolescenti e adulti in situazione di vulnerabilità - si intende uno **spazio fisico e sociale attentamente progettato e gestito**, in grado di assicurare un luogo protetto, inclusivo e adatto alle caratteristiche dei partecipanti.
- 4.1.2 La creazione di ambienti sicuri, a seconda delle specificità dei paesi in cui opera il MdF, rappresenta uno **strumento fondamentale per promuovere la cura e il benessere della persona**.
- 4.1.3 L'esperienza dimostra che **fare questa progettazione in modo collaborativo**, coinvolgendo animatori, comunità e minori, costituisce una risorsa essenziale per superare eventuali limitazioni personali e sviluppare soluzioni più efficaci.
- 4.1.4 Questo capitolo della Policy offre un **riassunto delle principali prospettive utili** a guidare ogni comunità nella riflessione e nella progettazione delle attività dedicate ai minori.²

4.2 Criteri nell'organizzare un evento

Per garantire che le attività del MdF si svolgano in ambienti sicuri ed evitare dei rischi, in particolare per quanto riguarda la protezione di minori e adulti in situazione di vulnerabilità, chi organizza un evento deve assicurarsi che siano rispettati i seguenti criteri generali.

- 4.2.1 Effettuare un **sopralluogo degli spazi** (aperti o chiusi) prima dell'utilizzo al fine di individuare e prevenire possibili pericoli.
- 4.2.2 Disporre di un **kit di pronto soccorso** e stabilire dei **contatti di riferimento** (ad esempio medici o infermieri) per eventuali emergenze durante le attività.
- 4.2.3 Dedicare adeguata attenzione alla **preparazione delle attività sportive**, tenendo conto dell'età dei partecipanti e delle eventuali necessità speciali.
- 4.2.4 **Evitare che una sola persona segua una attività** formativa. Quando il gruppo è numeroso, aumentare proporzionalmente il numero di adulti che accompagnano le attività, in conformità alle normative del proprio Paese. In assenza di requisiti legali si consiglia comunque di avere un numero adeguato di adulti, rispetto ai partecipanti, per minimizzare i rischi.

² Per un approfondimento di questi concetti, si rimanda alla [Guida Pratica per Creare Ambienti Sicuri](#), dove sono trattati in modo più completo.

- 4.2.5 Ottenere il **consenso scritto** firmato dai genitori o i tutori legali per la partecipazione dei minori alle attività promosse dal MdF, incluso l'uso delle immagini dell'evento, adattando il modulo alle normative di ciascun Paese. Anche in assenza di obblighi legali, è comunque raccomandato ottenere il consenso firmato da entrambi i genitori (o tutori legali).
- 4.2.6 Pianificare in anticipo i modi di **comunicazione con i genitori (o tutori legali)** in caso di necessità.
- 4.2.7 Nella misura del possibile organizzare gli eventi in modo che siano i genitori (o i tutori legali) o i famigliari a occuparsi del **trasporto di minori**. Quando necessario, ottenere dei permessi specifici ed evitare che sia un solo adulto a provvedere al trasporto.
- 4.2.8 Per il **riposo notturno**, evitare che gli adulti condividano stanze con i minori e garantire la separazione tra maschi e femmine in spazi distinti.
- 4.2.9 Nel caso di minori non autosufficienti per l'utilizzo di **bagni e docce**, concordare preventivamente con la famiglia o i tutori legali le modalità di assistenza necessarie, tenendo conto che, in questo caso, è consigliabile la copresenza di 2 adulti.
- 4.2.10 Consultare la legislazione locale in merito all'obbligo / opportunità di stipulare una **polizza assicurativa**.

4.3 Criteri per preparare i contenuti

Nel rispetto della diversità culturale e delle varie situazioni sociali, il MdF ha stabilito alcuni criteri generali per preparare i contenuti dei programmi svolti.

- 4.3.1 Riconoscere che i bambini, le bambine e gli adolescenti che fanno parte del MdF sono **protagonisti attivi del loro percorso formativo**, tenendo conto della loro l'età evolutiva.
- 4.3.2 Informare in anticipo i genitori o i tutori legali sul programma e sulle attività pianificate, garantendo **trasparenza e chiarezza**. Quando i contenuti riguardano l'area dell'affettività e sessualità, occorre il loro consenso.
- 4.3.3 Assicurarsi che i contenuti trasmessi siano **coerenti con i valori** promossi dal MdF e **adeguati all'età** e alle esigenze dei partecipanti.
- 4.3.4 **Integrare il gioco nel percorso formativo** di bambini e bambine, riconoscendolo come un elemento essenziale per la loro crescita e non come un semplice momento ricreativo.
- 4.3.5 **Dare spazio alla conoscenza del gruppo** al fine di individuare le caratteristiche e le esigenze specifiche dei partecipanti, garantendo un'esperienza di crescita personale e di gruppo adatta a ciascuno.

5. Attenzione alle persone che hanno subito un abuso

- 5.1 Il MdF riafferma la **centralità di tutte le persone che hanno subito qualsiasi tipo di abuso**. In linea con gli standard internazionali, la sua politica di tutela sostiene che nessuna forma di abuso sarà mai accettata, giustificata o ignorata, garantendo al contempo la dignità e la sicurezza di ogni persona.
- 5.2 Il processo di consapevolezza e giustizia è stato reso possibile **grazie al coraggio di coloro che hanno denunciato gli abusi subiti**. Rivelare un abuso richiede grande forza e fiducia, e chi ascolta tali testimonianze deve rispondere con sensibilità, empatia e rispetto.
- 5.3 Il MdF si impegna a **non lasciare soli coloro che hanno segnalato** abusi, accompagnandoli nella ricerca di giustizia e di guarigione, rispettando il loro diritto all'anonimato.
- 5.4 Attraverso le [Linee Guida per un Servizio di Ascolto e Accoglienza nell'ambito della Tutela della Persona](#), il MdF lavora affinché ogni zona possa sviluppare **strategie adeguate a offrire un ascolto** personalizzato e volontario, tenendo conto delle specificità territoriali e culturali.
- 5.5 L'ascolto, pur fondamentale, non sostituisce la **necessità di un intervento professionale** da parte di esperti che possano offrire il miglior sostegno possibile.
- 5.6 Quando, al termine di un procedimento interno o esterno, viene accertato un abuso sessuale su un minore o un adulto in situazione di vulnerabilità avvenuto nel contesto delle attività del MdF, **la persona che lo ha subito può usufruire di un sostegno** se previsto dalle [Linee di sostegno e riparazione finanziaria del MdF](#). L'eventuale richiesta può essere fatta scrivendo a riparazione.mdf@focolare.org.

6. Organi per la tutela della persona nel Movimento dei Focolari

Il MdF ha istituito **organi specifici dedicati alla tutela** e alla gestione delle segnalazioni di abuso.

6.1 Commissione Centrale Indipendente

- 6.1.1 [Ne fanno parte membri interni ed esterni al MdF](#), nominati dalla Presidente. Nel caso di membri interni, questi non possono ricoprire ruoli di responsabilità nel MdF.
- 6.1.2 Gestisce direttamente, in base al [Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel MdF](#) le segnalazioni di casi di abuso nei confronti di membri del Consiglio Generale, **focolarini, focolarine, chierici, religiosi, consacrate, e tutti quei laici** che devono essere sottoposti al processo canonico in casi di abuso sessuale su minori o adulti in situazione di vulnerabilità. Gestisce inoltre tutte le segnalazioni per casi di abuso avvenuti in paesi nei quali non è presente una commissione zonale o nazionale.
- 6.1.3 **Coordina l'attività delle commissioni** zonali e nazionali.
- 6.1.4 **È autonoma e indipendente**, nelle sue valutazioni dei fatti, da ogni organo di governo del MdF; è sottoposta al controllo dell'Organo di Vigilanza esclusivamente riguardo al rispetto del procedimento stabilito dal suddetto Protocollo e da un suo Regolamento interno.
- 6.1.5 **L'indirizzo mail di contatto** di questa commissione è abusereport.foc@gmail.com e abusereport.foc@pec.it

6.2 Commissioni zonali e/o nazionali indipendenti

- 6.2.1 I componenti sono **nominati dai delegati di zona** e non possono ricoprire ruoli di responsabilità all'interno del MdF.
- 6.2.2 Gestiscono, in base allo stesso protocollo le segnalazioni di casi di abuso nei confronti delle **persone che non rientrano fra i profili sottoposti alla competenza della Commissione Centrale Indipendente**.

6.3 Organo di Vigilanza

- 6.3.1 [Formato da almeno cinque componenti, tutti esterni al MdF](#), nominati dalla Presidente.
- 6.3.2 Verifica la **corretta applicazione delle procedure** da parte della Commissione Centrale Indipendente e delle commissioni zonali e nazionali indipendenti.
- 6.3.3 **Vigila sull'applicazione della presente Policy** da parte del MdF, fornendo raccomandazioni ove necessario.

6.3.4 L'indirizzo mail di contatto di quest'Organo è supervisoryboard.cobetu@gmail.com.

6.4 Commissione Internazionale per la Formazione

- 6.4.1 [Formata da almeno tre membri](#) provenienti da diverse aree geografiche, nominati dalla Presidente del MdF.
- 6.4.2 È al **servizio delle zone e del Centro Internazionale** per l'attuazione della strategia formativa globale del MdF, promuovendo la condivisione di materiali, esperienze e buone pratiche tra le diverse regioni, facilitando la produzione di materiali formativi.
- 6.4.3 Facilita il **collegamento con esperti e risorse**.
- 6.4.4 Garantisce **incontri periodici** con referenti dei Paesi/zone.
- 6.4.5 **Prepara annualmente un report** sintetico delle attività formative svolte dal MdF, basandosi su dati statistici, relazioni zonali e feedback raccolti.
- 6.4.6 L'indirizzo mail di contatto di questa commissione è formazione.tutela@focolare.org.

6.5 Ufficio per la Tutela

- 6.5.1 Ufficio che fa parte del Centro Internazionale del MdF.
- 6.5.2 Ha la funzione di collegare e armonizzare le attività dei vari organi e servizi interni che si occupano della tutela, di coordinare le relazioni periodiche delle attività del MdF sulla tutela e di monitorare il rispetto degli impegni e delle scadenze.
- 6.5.3 Supporta la Presidente ed il Copresidente nello svolgimento dei loro compiti istituzionali in materia di tutela, ed a questo fine è in contatto con gli specifici organi coinvolti nella tutela.
- 6.5.4 Tiene il rapporto con persone ed enti che desiderano contattare il MdF per diverse questioni riguardanti la tutela, per indirizzarli ai rispettivi organi competenti.
- 6.5.5 È supportato da un "Tavolo di consulenza e azione" ad esso legato, composto da rappresentanti di alcuni organi del governo del MdF e da altri esperti.
- 6.5.6 L'indirizzo mail di contatto è ufficio.tutela@focolare.org.

7. Segnalazioni di abusi e risposta del Movimento dei Focolari

7.1 Premessa

- 7.1.1 **Ogni abuso può avere conseguenze devastanti** per chi lo subisce. Molti tipi di abuso sono considerati reati per le leggi dei singoli stati e per il diritto canonico. In particolare, è un grave crimine l'abuso sessuale su minori o su adulti in situazione di vulnerabilità. Il MdF, dunque, ritiene essenziale la denuncia di ogni reato alle autorità competenti.
- 7.1.2 Il MdF intende inoltre **dare ascolto** a chi segnala ogni tipo di abuso, avvenuto nel contesto delle sue attività, anche se non è considerato reato dalle leggi degli stati o dal diritto canonico, o quando il reato non viene più perseguito. Questo avviene, ad esempio, quando il reato è prescritto, perché spesso la persona che ha subito l'abuso ne matura la consapevolezza e trova il coraggio di denunciarlo solo dopo molti anni.
- 7.1.3 Il **procedimento di segnalazione di abusi** è regolato dal [Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel Movimento dei Focolari](#).

7.2 Modalità di segnalazione di un abuso sessuale

- 7.2.1 Chiunque, nel MdF, **riceva la spontanea confidenza** da parte di una persona che si dichiara vittima di abusi sessuali, o altri abusi costituenti reato, è tenuto a:
- **ascoltarla** attentamente, usando una particolare attenzione qualora si tratti di minorenne, senza porre domande mirate e senza fare alcuna pressione, lasciando che la stessa racconti quanto personalmente vissuto;
 - essere il più possibile **sereni**, naturali e ricordarsi che la persona ha deciso di raccontare il presunto abuso ricevuto solo per la fiducia riposta;
 - **in caso di minorenne**, invitarlo ad informare dell'accaduto i genitori o i tutori, a meno che la segnalazione di abuso da parte del minorenne non sia contro un genitore o tutore e a meno che ciò non comporti un nuovo rischio per lo stesso;
 - invitare la persona, o i suoi genitori o tutori nel caso di un minorenne, a **rivolgersi immediatamente** all'autorità giudiziaria **e alla commissione competente** nella gestione del caso specifico, secondo le regole di competenza funzionale di cui al successivo punto 7.3.
- 7.2.2 **Ogni membro del MdF che conosca fatti o abbia notizia** per sé o per altri di un possibile abuso, ha il dovere di riservatezza e di comunicazione alla commissione competente nella gestione del caso specifico, secondo le regole

di competenza funzionale di cui al successivo punto 7.3. Anche quando la presunta vittima non intende segnalare e vuole mantenere l'anonimato, la segnalazione dovrà essere comunque effettuata, avendo cura di garantirne l'anonimato, e cioè senza fornire notizie sull'identità della presunta vittima e di altre eventuali persone coinvolte, ad eccezione della persona incolpata, e nel rispetto del dovere di riservatezza.

- 7.2.3 Il membro del MdF che riceve la confidenza non potrà in nessun caso condurre indagini personali ma dovrà immediatamente **inviare la segnalazione** in base al [Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel Movimento dei Focolari](#). La violazione di tale obbligo sarà comunque fonte di responsabilità.
- 7.2.4 Rimangono sempre validi l'obbligo, se la normativa nazionale lo prevede, o la facoltà di ciascun membro del MdF di presentare, in via autonoma, la denuncia o la segnalazione presso **l'autorità giudiziaria competente**, o **all'Ordinario** del luogo ove è avvenuto il fatto.

7.3 Modalità di segnalazioni di altro tipo di abuso

- 7.3.1 Chiunque, nel MdF, riceva la **spontanea confidenza da parte di una persona che si dichiara vittima di abusi** spirituali, di autorità, di coscienza o di potere, è tenuto a indirizzarla immediatamente a uno dei servizi di ascolto ed accoglienza, ove presenti.
- 7.3.2 Il servizio di ascolto ed accoglienza offre la possibilità di instaurare una relazione di fiducia con specialisti, in un **ambiente sicuro e riservato**, per la comunicazione rispettosa delle emozioni e delle esperienze vissute e raccontate, senza giudizio. Così si garantisce un ascolto attento e rispettoso, che permetta di fornire informazioni utili affinché ciascuno possa prendere decisioni consapevoli riguardo al proprio percorso.
- 7.3.3 È rivolto a vittime primarie o secondarie di abuso; a persone che desiderano informazioni sulle procedure nel MdF nell'ambito della tutela; chiunque senta il bisogno di esprimere il proprio disagio riguardo a questi argomenti; a persone che ricoprono ruoli di governo e devono affrontare questi casi e anche a persone incolpate. Questo servizio rappresenta uno spazio di supporto, accoglienza e guida, nel rispetto della dignità di ogni individuo.
- 7.3.4 Se, per qualche motivo, è consigliabile fare subito una segnalazione, **la persona può essere indirizzata alla commissione** competente.

7.4 Individuazione della commissione competente

- 7.4.1 **La Commissione Centrale Indipendente (CCI)** si occupa dei casi in cui l'accusato è:

- membro del Consiglio Generale del MdF;
- focolarino o focolarina, a vita comune o sposato, anche durante tutto il periodo di formazione;
- sacerdote focolarino o volontario;
- diacono permanente focolarino o volontario;
- religioso della branca dei religiosi o consacrata della branca delle consacrate;
- laico che rientra fra le figure sottoposte al procedimento canonico³;
- chierico o religioso o consacrata, anche se non appartenente al MdF, per fatti avvenuti in occasione della partecipazione alle attività del MdF.

7.4.2 **Le Commissioni Zonali e/o Nazionali indipendenti** gestiscono i casi in cui l'accusato è una persona che non rientra nelle categorie sopra elencate. Se nel paese in cui sono avvenuti i fatti non esiste una Commissione nazionale, la competenza è della Commissione zonale di riferimento (in base ai criteri di suddivisione territoriale delle zone per il MdF). In assenza di una Commissione zonale la competenza è della CCI con la possibilità di avvalersi di esperti locali come disciplinato nel [Protocollo](#) per la gestione dei casi di abuso.

7.4.3 **Se il segnalante ha un dubbio** su quale sia la commissione competente può comunque contattare la CCI all'indirizzo: abusereport.foc@gmail.com.

7.5 Risposta del Movimento dei Focolari alle segnalazioni

7.5.1 Gli organi competenti (vedi sopra) conducono un **procedimento disciplinare interno** per:

- accertare i fatti segnalati e darne riconoscimento alla persona che ha subito l'abuso;
- fornire elementi per le azioni di sostegno nei suoi confronti.

7.5.2 **Tale procedimento è regolato** dal [Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel Movimento dei Focolari](#).

7.5.3 Il risultato dell'accertamento, espresso in un parere motivato della commissione indipendente viene poi **trasmesso alla diramazione di appartenenza** del presunto autore dell'abuso, che provvederà alle necessarie misure nei suoi confronti, in proporzione alla sua gravità.

7.5.4 Il MdF avrà cura di **proteggere chi segnala un abuso** da eventuali ritorsioni o intimidazioni ad opera della persona incolpata. Chi ritiene di avere subito intimidazioni o ritorsioni può fare una segnalazione riservata alla Presidente,

³ È allo studio l'individuazione di quali profili di membri del MdF rientrano in questa previsione.

che valuterà in che modo intervenire. Fatte salve altre modalità previste dalla normativa civile.

- 7.5.5 **L'autore di un abuso è responsabile personalmente dei fatti commessi**, che possono talvolta danneggiare gravemente, oltre alle vittime, l'intera comunità del MdF. Il MdF si impegna ad agire con risolutezza per prevenire nuovi abusi, informando le autorità civili o ecclesiali secondo quanto previsto dalla legge e dai Protocolli interni e prevedendo sanzioni disciplinari.
- 7.5.6 Il MdF si impegna a non lasciare solo l'autore di un abuso, ma, istituite le dovute misure di cautela per la protezione della comunità, sia **accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione**, e, se lo desidera, di cura psicologica e sostegno spirituale. Nei casi più gravi non potrà più partecipare alle attività ed alla comunità del MdF. Nei casi in cui l'autore venga dimesso dalla sezione dei focolarini o dalla sezione delle focolarine, il o la responsabile della sezione non è tenuto a garantire un sostegno economico, ma, di fronte ad uno stato di necessità, come previsto dal rispettivo regolamento, procede con spirito di carità e secondo le possibilità della sezione, prestando fraternamente quegli aiuti che ritiene opportuni, secondo la situazione della persona.

8. Selezione e preparazione dei collaboratori a vario titolo nel MdF

- 8.1 Per selezionare gli **adulti idonei a collaborare a vario titolo (gratuito o con compenso) nei Centri del MdF, nelle opere ad esso collegate o nelle sue attività**, è fondamentale assicurarsi che essi ricevano una formazione adeguata sulle politiche del MdF. Questo principio si applica particolarmente a coloro che si occupano della formazione e dell'accompagnamento dei minori. Le buone intenzioni non sono sufficienti: è fondamentale che ogni adulto conosca e rispetti le norme di condotta adottate dal MdF.
- 8.2 Gli **adulti che accompagnano regolarmente i minori o che ricoprono ruoli di responsabilità** non devono avere condanne o denunce pendenti per abusi. Nei Paesi in cui è prevista, è obbligatoria la presentazione di una certificazione della polizia attestante l'assenza di denunce. Dove tale documentazione non è prevista dalla legge, è richiesta una dichiarazione personale firmata dall'interessato.
- 8.3 Gli adulti che collaborano o operano a vario titolo (gratuito o con compenso) nei Centri del MdF, nelle opere ad esso collegate o nelle sue attività, se il loro compito richiede la presenza **in luoghi in cui è previsto il pernottamento di minori**, non devono avere condanne o denunce pendenti per abusi. Nei Paesi in cui è prevista, è obbligatoria la presentazione di una certificazione della polizia attestante l'assenza di denunce. Dove tale documentazione non è prevista dalla legge, è richiesta una dichiarazione personale firmata dall'interessato.
- 8.4 La valutazione dell'idoneità degli adulti implica il **coinvolgimento della comunità di appartenenza**, che conosce direttamente queste persone e osserva le loro interazioni. La comunità svolge un ruolo di corresponsabilità nella tutela sia degli adulti sia dei minori. Un ambiente comunitario attento favorisce l'individuazione tempestiva di potenziali situazioni problematiche, e promuove una comunicazione preventiva rispetto a comportamenti ambigui o inappropriati.
- 8.5 Per le attività di formazione, si raccomanda di **privilegiare la creazione di équipes** per l'accompagnamento dei minori, piuttosto che affidare i compiti a singoli individui. Il lavoro in équipe rappresenta un importante supporto sia organizzativo sia preventivo. Operare in gruppo facilita la pianificazione delle attività formative e permette un controllo reciproco sui comportamenti, riducendo il rischio di situazioni inappropriate.
- 8.6 Nelle valutazioni periodiche dell'operato dei collaboratori a vario titolo del MdF deve essere inclusa la **verifica sulla coerenza riguardo a quanto previsto nella presente Policy**,

con speciale attenzione nei confronti di chi ha delle responsabilità su altre persone e di chi si occupa della formazione e accompagnamento dei minori.

9. Formazione alla tutela

- 9.1 La formazione alla tutela rappresenta una **risorsa fondamentale** per promuovere i diritti, favorire relazioni rispettose, incoraggiare la responsabilità collettiva e garantire una preparazione adeguata alla prevenzione degli abusi. Questo processo avviene in un contesto di formazione integrale e continua.
- 9.2 La **formazione di base alla tutela** dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità è **obbligatoria** per tutti gli appartenenti al MdF.
- 9.3 A tale scopo, il MdF ha pubblicato le [Linee guida per la formazione in materia di tutela dei minori e delle persone in situazione di vulnerabilità](#), disponibili sul sito ufficiale.
- 9.4 Le *Linee guida* vengono **applicate da gruppi locali** che possono essere supportati, se necessario, dalla Commissione Internazionale per la formazione. Questi gruppi hanno il compito di individuare il modello formativo più adatto al contesto sociale e culturale in cui operano, promuovendo strategie di prevenzione specifiche e mirate.
- 9.5 All'interno del MdF la formazione alla tutela è **articolata su diversi livelli**, definiti in base al grado di responsabilità ricoperto e all'eventuale contatto con i minori. L'obiettivo è garantire che ogni persona, a seconda del proprio ruolo e delle proprie funzioni, riceva una preparazione adeguata per contribuire alla protezione e al benessere dei minori e di adulti in situazione di vulnerabilità.
- 9.6 I **percorsi formativi si differenziano**, ad esempio, tra chi partecipa alle attività in modo generale, chi offre supporto alle attività per minori, chi accompagna i minori in modo continuativo, e chi ha responsabilità di coordinamento e supervisione all'interno del MdF. È prevista inoltre una formazione specifica per coloro che operano in commissioni o gruppi dedicati alla tutela.
- 9.7 Questa struttura modulare permette di **rispondere in modo efficace e mirato alle esigenze di ciascun ruolo**, promuovendo una cultura della tutela condivisa e responsabile.
- 9.8 Per i particolari vedere le [Linee guida per la formazione in materia di tutela dei minori e delle persone in situazione di vulnerabilità](#).

10. Informazione e comunicazione

10.1 Il MdF si impegna a **garantire una comunicazione che promuova la tutela** integrale di ogni persona che appartiene al MdF o partecipa alle sue attività, assicurando la trasparenza e accessibilità delle informazioni anche nel rispetto della privacy e dignità di ciascuno, secondo le leggi dei diversi Paesi.

10.2 Per assicurare una gestione strutturata e chiara delle informazioni, **il MdF ha adottato una [Information Policy](#)** che definisce modalità e la tempistica di comunicazione pubblica riguardante:

- le azioni intraprese o in corso, in materia di tutela della persona;
- le nomine dei membri designati agli organi responsabili della tutela della persona all'interno del MdF;
- le dimissioni e altre misure adottate nei confronti degli appartenenti al MdF ritenuti responsabili di abusi sessuali su minori e adulti in situazione di vulnerabilità;
- il resoconto annuale che sintetizza l'operato in materia di tutela della persona del MdF, della Commissione Centrale Indipendente e dell'Organo di Vigilanza.

10.3 I resoconti annuali e gli altri comunicati vengono **pubblicati sul sito web ufficiale** nella sezione dedicata alla tutela della persona.

11. Documenti in materia di tutela pubblicati dal Movimento dei Focolari

Ognuno dei documenti qui elencati è soggetto nel tempo a una revisione e ad aggiornamenti. Chiunque può inviare all'Ufficio per la tutela osservazioni, elementi di criticità o proposte di modifica.

- [Guida pratica per creare ambienti sicuri](#)

Documento che fornisce orientamenti pratici per garantire ambienti sicuri nelle attività e strutture del MdF

- [Information Policy](#)

Modalità e tempistica per la comunicazione pubblica delle azioni intraprese o in corso in materia di tutela della persona.

- [Linee di sostegno e riparazione finanziaria in caso di abusi sessuali su minori/adulti vulnerabili](#)

Indicazioni per il sostegno e per la riparazione finanziaria sviluppate dal MdF per le vittime di abusi sessuali su minori e adulti in situazione di vulnerabilità. Sono state implementate nei vari Paesi a partire dal 2023 e saranno progressivamente aggiornate con l'individuazione di criteri che permettano un approccio personalizzato alle singole situazioni nel rispetto delle normative locali di ogni Paese.

- [Linee guida per la formazione in materia di tutela dei minori e delle persone in situazione di vulnerabilità](#)

Strategia formativa articolata su diversi livelli, con indicazioni generali da adattare ai contesti sociali e culturali locali.

- [Linee Guida per uno Servizio di Ascolto e Accoglienza nell'ambito della Tutela della Persona](#)

Elementi base necessari affinché ogni comunità nazionale o territoriale del MdF possa sviluppare un'adeguata strategia di ascolto e accoglienza di persone che hanno subito abusi o vogliono chiarimenti sulla tematica, tenendo conto delle diversità degli elementi territoriali e culturali.

- [Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel Movimento dei Focolari](#)

Documento che descrive le procedure da seguire e gli organi a cui rivolgersi quando vi è notizia di qualsiasi forma di abuso, se è accusato un appartenente del MdF, o altra persona per fatti avvenuti nell'ambito delle sue attività.

12. Glossario

Abuso: Qualsiasi atto o comportamento improprio che faccia uso della violenza - psicologica o fisica - con l'intenzione di dominare l'altro per raggiungere un proprio obiettivo (per maggiore informazione, cfr. [Protocollo per la Gestione dei Casi di Abuso nel Movimento dei Focolari](#)).

Abuso di autorità: Uso improprio del potere o della posizione di responsabilità che si verifica ogni volta che la persona agisce contro o fuori dal campo stabilito dalla legge stessa e dagli statuti generali e regolamenti, oltre la sua potestà o le competenze legate all'ufficio esercitato (per maggiore informazione, cfr. [Protocollo per la Gestione dei Casi di Abuso nel Movimento dei Focolari](#)).

Abuso di coscienza: Si verifica quando la coscienza, come sede del libero giudizio, viene controllata, manipolata o sostituita, e la persona crede di agire liberamente e correttamente, mentre, al contrario, agisce secondo gli interessi e gli orientamenti del manipolatore (per maggiore informazione, cfr. [Protocollo per la Gestione dei Casi di Abuso nel Movimento dei Focolari](#)).

Abuso sessuale: Qualsiasi atto illecito che coinvolge comportamenti di natura sessuale, compiuti senza consenso libero e consapevole o sfruttando una posizione di autorità o fiducia, in violazione della dignità e dell'integrità psico-fisica della persona (per maggiore informazione, cfr. [Protocollo per la Gestione dei Casi di Abuso nel Movimento dei Focolari](#)).

Abuso spirituale: Qualsiasi manipolazione relazionale, con argomenti di contenuto religioso-spirituale, che tende a dominare o controllare, violando la libertà interiore di un'altra persona, e quindi influisce o compromette la sua relazione personale con Dio o con il proprio mondo interiore di valori e convinzioni (per maggiore informazione, cfr. [Protocollo per la Gestione dei Casi di Abuso nel Movimento dei Focolari](#)).

Adulto vulnerabile/in situazione di vulnerabilità: In questo documento, si riferisce a una persona adulta che si trova in una condizione di maggiore rischio di subire abusi. Non esistendo una definizione universale, si applicano i concetti espressi nei documenti [Vos estis lux mundi](#), art. 1, §2, b e Linee guida della [Pontificia Commissione per la Tutela dei minori](#): può essere in uno stato d'infermità, disabilità, anzianità, o avere subito abusi in passato, o essere soggetta a uno squilibrio di potere, o avere qualsiasi altra difficoltà o condizione avversa che le rende difficile di fatto, anche occasionalmente, proteggersi dagli abusi.

Assistenti/animatori: Persone incaricate di supportare e accompagnare bambini, bambine, adolescenti o giovani nel MdF nel loro percorso formativo.

Branca delle consacrate: Branca del MdF costituita da "consacrate" membri di tutte le forme di vita consacrata e di società di vita apostolica che hanno accolto la spiritualità dell'unità propria del Movimento.

Branca dei religiosi: Branca del MdF costituita da "consacrati" membri di tutte le forme di vita consacrata e di società di vita apostolica che hanno accolto la spiritualità dell'unità propria del Movimento.

Bullismo: Comportamento prepotente, inappropriato e ripetuto nei confronti di un singolo o di un gruppo, che si manifesta attraverso azioni che mirano a spaventare, escludere, umiliare o isolare la vittima (per maggiore informazione, cfr. [Protocollo per la Gestione dei Casi di Abuso nel Movimento dei Focolari](#)).

Centro Internazionale del Movimento dei Focolari: Si riferisce alla sede centrale del MdF in Rocca di Papa (Roma, Italia), nella quale operano gli organi di governo generale del Movimento e l'insieme di uffici e servizi che collaborano con essi.

Centri internazionali: Strutture centrali che coordinano le attività del MdF. Con questo termine si può fare riferimento al Centro Internazionale del Movimento, o anche ai centri delle diverse diramazioni, opere e attività. La maggior parte dei centri internazionali ha la propria sede a Rocca di Papa (Roma, Italia).

Comunità: Nell'ambito del MdF, si riferisce all'insieme di persone che si trovano in un determinato territorio, appartenenti a diverse diramazioni, che collaborano in attività comuni animate dal carisma del Movimento.

Consiglio Generale del Movimento dei Focolari: Organo di governo centrale del MdF, composto dai consiglieri e le consigliere generali eletti dall'Assemblea, dai responsabili centrali delle diverse diramazioni del Movimento e da altri membri nominati dalla Presidente secondo gli Statuti generali. È chiamato a dare il consenso sulle materie previste dagli Statuti generali e a suggerire iniziative che riguardano l'intero Movimento o più diramazioni di esso.

Consiglieri per la Natura e Vita Fisica: Con questo termine sono indicati sia i due consiglieri generali eletti dall'Assemblea generale che svolgono il proprio servizio per quanto riguarda la natura e la cura dell'ambiente, la vita umana in tutte le sue fasi e quindi il benessere fisico e spirituale delle persone, sia i consiglieri a cui è affidato questo servizio in ogni zona.

Cyberbullismo: Forma di bullismo esercitata attraverso strumenti digitali come social media, chat o e-mail, con l'intento di offendere, minacciare o umiliare qualcuno.

Cyberstalking: Persecuzione o molestie ripetute tramite mezzi digitali, finalizzate a intimidire o controllare una persona.

Delegati di zona: Un focolarino a vita comune e una focolarina a vita comune, nominati dalla Presidente come responsabili del MdF in un determinato territorio istituito in "zona".

Diacono permanente focolarino: Ministro ordinato in una Diocesi come diacono permanente, che appartiene alla branca dei presbiteri e diaconi permanenti focolarini del MdF e ne vive lo spirito. Fa parte di un "focolare sacerdotale".

Diacono permanente volontario: Ministro ordinato in una Diocesi come diacono permanente, che appartiene alla branca dei presbiteri e diaconi permanenti volontari del MdF e ne vive lo spirito.

Diramazioni: Le diverse articolazioni che compongono il MdF, denominate sezioni, branche o movimenti. Ogni diramazione ha propri responsabili e regolamenti approvati dell'Assemblea generale. Esse sono formate da persone che compongono il MdF con diverso grado di appartenenza, con diritti e doveri diversificati.

Discriminazione: Trattamento ingiusto o pregiudizievole verso una persona o un gruppo in base a caratteristiche personali come genere, etnia, religione, salute, convinzioni politiche o orientamento sessuale.

Esterni al Movimento dei Focolari: In questo documento, si riferisce a persone che non sono parte delle diramazioni del Movimento né aderenti di esso.

Focolarino o focolarina a vita comune: Membro della Sezione dei focolarini o della Sezione delle focolarine. Fa parte di una comunità chiamata focolare e si dona a Dio confermando la propria scelta di vivere i consigli evangelici con voti privati di castità, povertà e obbedienza.

Focolarino sacerdote o diacono: Focolarino che viene ordinato sacerdote o diacono. Continua a fare parte di un focolare e ad essere componente della Sezione dei Focolarini, ma è incardinato in una Diocesi.

Focolarino sposato o focolarina sposata: Membro coniugato della Sezione dei focolarini o della Sezione delle focolarine, che si dona a Dio secondo il proprio stato, facendo parte di un focolare anche senza abitarvi e confermando la propria scelta di vivere i consigli evangelici con promesse di castità, povertà e obbedienza.

Formazione di base: In questo documento, si riferisce al percorso educativo iniziale sulla tutela, obbligatorio per tutti gli appartenenti al MdF.

Formazione specifica per animatori dei minori: Percorsi formativi dedicati a chi svolge ruoli di sostegno, accompagnamento o formazione dei minori.

Governo del Movimento dei Focolari: Insieme degli organi che dirigono e coordinano il Movimento. Secondo gli Statuti generali, *"Gli organi del governo generale ... del Movimento dei Focolari sono l'Assemblea generale, il Centro dell'Opera ed il Consiglio generale"*. Sono organi di governo periferici: i Delegati di zona, i Consigli di zona, i Responsabili di zonetta o di territorio.

Laico che rientra fra le figure sottoposte al procedimento canonico: Membro della Chiesa Cattolica che non è un chierico, o un religioso o una consacrata, ma che per il suo compito "gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa" per cui è soggetto alle norme del diritto canonico per abusi sessuali su minori o adulti in situazione di vulnerabilità (vedi can 1398 §2). È allo studio l'individuazione di quali profili di membri del MdF rientrano in questa previsione.

Minore/minorenne: Persona che non ha ancora raggiunto la maggiore età, che nella maggior parte degli stati è fissata ai 18 anni.

Norme di condotta: Regole comportamentali in materia di tutela esplicitate in questa policy a cui devono attenersi tutti gli appartenenti al MdF.

Opera di Maria: Denominazione ufficiale con cui il MdF è stato approvato dalla Santa Sede. Gli Statuti generali si riferiscono all'Opera di Maria o Movimento dei Focolari.

Prescrizione: Periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto o avviare un procedimento giudiziario. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, il diritto si estingue e la persona non può più esercitarlo o agire giudizialmente.

Procedimento interno: In questo documento, si riferisce ad un procedimento disciplinare o amministrativo svolto all'interno del Movimento.

Privacy: Il diritto di ogni persona alla protezione dei propri dati personali e alla riservatezza delle informazioni.

Reato: Azione o omissione vietata dalla legge penale che per legge comporta una punizione.

Regolamento: In questo documento si riferisce al fatto che Ogni diramazione è retta da norme approvate dall'Assemblea Generale del MDF che devono essere osservate e definiscono diritti e doveri degli appartenenti alla diramazione.

Resoconto annuale: In questo documento, si riferisce alla relazione che riassume le attività svolte dal MdF durante un anno in materia di tutela.

Revenge porn: Diffusione non consensuale di immagini o video intimi o sessualmente espliciti con lo scopo di umiliare o vendicarsi di una persona.

Sacerdote focolarino: Ministro ordinato in una Diocesi come presbitero che appartiene alla branca dei presbiteri e diaconi permanenti focolarini del MdF e ne vive lo spirito. Fa parte di un "focolare sacerdotale".

Sacerdote volontario: Ministro ordinato in una Diocesi come presbitero che appartiene alla branca dei presbiteri e diaconi permanenti volontari del MdF, e ne vive lo spirito.

Servizio di ascolto ed accoglienza: Servizio offerto dal MdF (proprio o concordato con altre organizzazioni), e gestito da professionisti con competenze nell'ambito della tutela della persona e/o con formazione medico-sanitaria, psicologica o psichiatrica.

Sexting: Diffusione di immagini o videoregistrazioni di contenuto sessuale tramite smartphone o computer. Anche se di per sé non è illegale (se effettuato con il consenso delle parti interessate e nel rispetto della privacy), è spesso ritenuto un comportamento socialmente deviante, ed è sicuramente un comportamento rischioso.

Stalking: Insieme di atti persecutori, ossessivi e reiterati nei confronti di una persona, come molestie, messaggi e telefonate ripetute, spionaggio, ecc. Il molestatore crea le condizioni per "costringere" la vittima a relazionarsi con lui/lei, generando in lei ansia o paura.

Statuti generali: Documento normativo ufficiale, composto a norma del diritto canonico e approvato dalla Santa Sede, contiene i fini, le norme di vita e di governo del MdF, garantisce l'unità del movimento articolato in diramazioni.

Zona: È una suddivisione territoriale del MdF istituita dalla Presidente del MdF col consenso del Consiglio generale, che può comprendere una parte di un Paese o più Paesi organizzata secondo quanto previsto dagli Statuti generali. Ogni zona ha due responsabili: un delegato e una delegata di zona. All'interno di una zona vi sono le "zonette" e, talvolta, i "territori", che sono entrambe ulteriori suddivisioni territoriali del MdF (cf. Statuti generali, art. 115).

13. Contatti

Per segnalare un abuso: abusereport.foc@gmail.com

Per invio proposte di modifica al testo del presente documento e di tutti i documenti elencati al punto 11 e per informazioni sul loro contenuto o sul sito web del MdF: ufficio.tutela@focolare.org

Per contattare l'Organo di Vigilanza: supervisoryboard.cobetu@gmail.com

Per richieste di riparazione finanziaria per gli abusi sessuali su minori e adulti in situazione di vulnerabilità: riparazione.mdf@focolare.org

Per informazione sui corsi di formazione alla tutela: formazione.tutela@focolare.org

14. Approvazione

La presente Policy è stata approvata in data 21 novembre 2025 Dal Consiglio generale del Movimento dei Focolari.

Entra in vigore il 1 gennaio 2026.

Questa Policy è pubblicata sul sito internazionale del Movimento, e ne viene data massima divulgazione a cura dell'Ufficio comunicazione e dei delegati del MdF nelle zone.